

il Consiglio permanente ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici. La legge del 1859 che cosa ha fatto? Ha stabilito un Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma con persone diverse ed attribuzioni diverse del Consiglio permanente. Io non mi preoccupo che i membri del Consiglio stabilito col regolamento del 1825 si chiamassero ingegneri del Genio civile, e quelli che compongono l'attuale Consiglio superiore dei lavori pubblici si chiamino ispettori del Genio civile; veggio le attribuzioni e la posizione che avevano gli ingegneri nel 1825, e quella che hanno attualmente: la posizione del 1825 li obbligava alla residenza nella capitale dello Stato, e quindi erano veri membri di un Consiglio permanente.

La legge del 1859 non li obbliga affatto alla residenza; anzi vi è un articolo il quale dice tutto l'opposto, pone a disposizione del ministro di renderli o no eleggibili, perchè il ministro solo può dare o no ad uno di essi un incarico (nè ora può fare a meno di dare ad alcuni di essi degli incarichi, poichè nel 1825 erano pochi, ed erano destinati precisamente al Consiglio permanente dei lavori pubblici, ma ora sono una compagnia, sono trenta o trentadue), e perciò sta alla volontà del ministro di destinare Tizio o Sempronio al Consiglio superiore, e così di rendere un individuo eleggibile o no. È quindi chiaro, chiarissimo, che questi membri, eleggibili o non eleggibili a volontà del ministro, sono in posizione diversa di quelli stabiliti con patente del 1816 e regolamento del 1825.

Ora, io domando, se, mentre i membri del Consiglio superiore fanno parte della Camera, il ministro dà loro una destinazione, quale sarà la conseguenza? Insomma noi terremo nella Camera deputati cui il ministro imprime la qualità di eleggibili o non eleggibili.

Rispondo all'ultima obiezione che si è fatta, cioè della necessità che l'articolo della legge riceva un'applicazione. Io ripeto che la legge è stata scritta nel 1848 e non già nel 1860. Domando quindi agli onorevoli oppositori, se domani si abolisse il Consiglio di Stato, andremmo noi cercando dove sono i suoi consiglieri? Ma non li troveremo più, poichè abolito. Così ugualmente, abolito il Consiglio permanente, non si trovano più naturalmente i suoi membri. Ecco perchè concludo che, quando noi non trovassimo più quell'ente al quale la legge si deve applicare, la legge rimane senza applicazione perchè l'ente è stato abolito.

Molte voci. Ai voti! ai voti.

GIOVANOLA, ministro per i lavori pubblici. Io procurai d'essere breve la prima volta che ho parlato, perchè parevami che la Camera fosse impaziente di andare ai voti; ma poichè coloro che parlarono dopo di me hanno fatto qualche osservazione, domando di poterla rettificare. Comincio dal rispondere all'ultimo oratore, il quale diceva che l'articolo della legge elettorale del 1859 è tolto dalla legge del 1848. Questo non sussiste, perchè basta mettere a confronto un articolo con l'altro

per vederne tosto la diversità. L'articolo 98 della legge del 1848 diceva: « Non possono essere eletti deputati: N° 4. Gli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo, che esercitano un impiego di grado inferiore a quello d'intendente generale, ad eccezione degli ufficiali del Genio civile e delle miniere, non inferiori al grado d'ingegnere capo. » Non si parla dunque in quell'articolo del Congresso permanente.

La legge del 1859 ha voluto restringere l'eleggibilità agli ufficiali superiori di tutte le carriere tanto militari, quanto civili, e per la prima volta ha adoperato l'espressione di *membri del Congresso permanente*, nello stesso giorno appunto in cui questa denominazione cessava, per essere sostituita da quella più propria di *Consiglio superiore dei lavori pubblici*.

E qui non è il caso di voler confondere un'istituzione con l'altra, dicendo che era anche prima un Consiglio superiore. Quello del 1816 non era un Consiglio tecnico speciale, era una consulta di Stato, la quale ha dovuto cessare per le successive riforme amministrative, e per la proclamazione del regime costituzionale.

Queste osservazioni mi giustificano per se stesse dall'aver io, che non ho l'onore di essere membro della Camera, presa la parola in questa discussione, poichè sono della ferma opinione che la legge esplicitamente abbia compreso fra gli eleggibili gli ispettori del Genio civile, membri del Consiglio superiore; e in ciò fare abbia avuto in vista di comprendere anche i più elevati in grado nel servizio tecnico fra gli impiegati che possono aver l'onore di sedere nella Camera elettiva.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

MINERVINI. Domando la parola contro la chiusura. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Dirò brevi parole, perchè parmi che in questa discussione vi siano due questioni, le quali non ho udite messe nettamente in veduta. Vi ha la questione degli elettori, e il principio delle libertà civili il quale, ove ci sia dubbio, porta che l'interpretazione sta solo a favore del diritto, cioè per ammettere l'elettore come capace. Vi ha la questione di escludere dalla Camera coloro che sono a peso del bilancio, cioè gli impiegati. Codesto principio si salva escludendo e non ammettendo; quindi nel dubbio l'impiegato deve uscire e non entrare nella Camera.

Sono queste le brevi parole che io doveva dire, non avendole udite dagli altri oratori, e per darle ho chiesta la parola contro la chiusura, e, dettele, ho finito.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.

(È approvata.)